

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1960

Stabilizzazione degli insegnanti delle scuole secondarie rette da Enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali

ONOREVOLI SENATORI. — Quando una scuola secondaria sorta per iniziativa di un ente pubblico (quasi sempre Comune o Provincia) viene assunta dallo Stato, come è avvenuto in parecchi casi nel dopoguerra, in conseguenza delle sopravvenute difficoltà finanziarie degli Enti pubblici, si ricorre alla finzione giuridica della soppressione della scuola esistente ed alla istituzione di analoga scuola statale: di regola nella stessa sede, con la stessa attrezzatura e lo stesso personale subalterno, mentre gli insegnanti, anche se regolarmente abilitati, in servizio da molti anni e con garanzia di stabilità da parte degli enti pubblici da cui dipendevano, vengono liquidati (poichè la scuola esistente, giuridicamente, è soppressa) e sostituiti con insegnanti statali. Si tratta in molti casi di professori che hanno speso gran parte della loro vita per dare incremento alla scuola, facendo sì che la scuola stessa ottenesse il riconoscimento legale degli studi (tale condizione è richiesta dal disegno di legge in esame); essi, dopo molti anni di lodevole operosità, non di rado scarsamente retribuita, si vedono licenziati, senza forse la possibilità di partecipare a concorsi statali per aver superato il

limite di età, e comunque, dopo aver ottenuto la garanzia di stabilità del posto da parte dell'Ente pubblico dal quale dipendevano.

Perciò, onde alleviare la penosa situazione di una benemerita categoria di insegnanti, che dopo parecchi anni di lavoro si trovano disoccupati e in gravi condizioni d'inferiorità rispetto ai colleghi delle scuole statali, essendo di nuovo all'inizio della carriera, si prevede, con il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporvi, un analogo provvedimento a quello della stabilizzazione dei professori delle scuole statali, in modo che allo atto della statizzazione della scuola sia conservato il posto agli insegnanti della scuola soppressa nella corrispondente scuola statale; essi lo conserveranno come personale stabilizzato non di ruolo dello Stato, secondo quanto prevede la recente legge 3 agosto 1957, n. 744.

A questo scopo l'articolo 1 del provvedimento dispone che questi insegnanti possano conseguire, a loro domanda, la stabilità allo insegnamento in presenza di determinate condizioni, per cui beneficerà del nuovo provvedimento solo quel personale che sia provvisto dell'abilitazione, e che abbia prestato

per un minimo di anni la sua opera in modo continuativo, conseguendo sempre la qualifica consueta « senza demerito ».

Non si è ritenuto possibile porre come requisito il fatto di aver conseguito la stabilità dell'impiego presso la scuola soppressa, dal momento che gli Enti pubblici, gestori delle scuole in questioni, spesso non provvedono per incuria o mancanza di quadri a regolari immissioni in ruolo; è stato necessario pertanto rifarsi alla effettiva prestazione del servizio per almeno cinque anni.

All'articolo 2 si attribuisce il diritto agli insegnanti di conservare il posto nella scuola statale istituita in luogo di quella soppressa; al secondo comma, che ha soprattutto riguardo ai casi di statizzazione già avvenuti al momento dell'entrata in vigore di questa legge, si fa esplicito rinvio alla disciplina sussidiaria dell'articolo 3 della legge sulla stabilizzazione.

Con l'articolo 3, che per converso contempla le sostituzioni che avverranno in futuro, si introduce una condizione ulteriore per il conseguimento della stabilità: a questo effetto si richiede cioè che gli insegnanti presso scuole gestite da Enti pubblici debbono essere stati assunti a seguito di regolare con-

corso, secondo le norme che la legge stabilisce per quel personale.

Per completare e definire il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti in discorso, l'articolo 4 infine estende loro altre precise norme della legge sulla stabilizzazione, e soprattutto dispone la completa loro assimilazione agli insegnanti contemplati dalla medesima legge in vista di ulteriori disposizioni di legge o esecutive che li riguardino.

Occorrerà per ultimo accennare alle ragioni che dispensano dall'aggiungere una norma sulla spesa: infatti l'onere di questa è già stato regolato a carico dello Stato con le leggi che autorizzano la statizzazione. Con questo ultimo disegno di legge, nella cui sollecita approvazione noi confidiamo, si potrebbe dire che viene diminuito il carico finanziario dello Stato, prevedendosi l'assegnazione dei posti delle scuole così trasformate ad insegnanti stabili, perciò non di ruolo.

Onorevoli colleghi, la opportunità di assicurare dopo lunghi anni di servizio la continuità nell'insegnamento alla categoria del personale le cui sorti vi abbiamo illustrato, senza alcun onere di spesa, costituisce un valido incitamento all'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori che abbiano prestato servizio, come presidi o come insegnanti, presso scuole secondarie rette da Enti pubblici, che abbiano ottenuto il riconoscimento legale degli studi, che siano state soppresse a partire dal 10 settembre 1957 o che vengano soppresse dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la loro sostituzione nella stessa sede con una analoga scuola statale, possono, a loro richiesta, conseguire la stabilità all'insegnamento, come intesa dalla legge 3 agosto 1957 n. 744, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

a) siano forniti del titolo di abilitazione;

b) dimostrino con dichiarazione dello Ente pubblico da cui era gestita la scuola soppressa, e all'atto della soppressione, di aver prestato servizio con carattere di continuità per un periodo di almeno cinque anni;

c) abbiano riportato la qualifica « senza demerito » per ciascun anno di servizio prestato.

Art. 2.

Gli insegnanti ancora in servizio al momento della soppressione della scuola retta

da Ente pubblico e che chiedano e conseguano la stabilità ai termini dell'articolo 1, conservano il posto presso la scuola statale istituita in sostituzione di quella soppressa.

Agli insegnanti di dette scuole, nel caso che i posti da essi occupati siano stati trasformati o soppressi o assegnati a professori di ruolo o assegnati a professori non di ruolo in possesso di titoli più validi, si applicano i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1957, n. 744.

Art. 3.

Per le scuole rette da Enti pubblici che saranno sostituite con scuole statali dopo la entrata in vigore della presente legge, il disposto degli articoli 1 e 2 si applicherà soltanto agli insegnanti che saranno assunti presso le medesime scuole a seguito di regolare concorso, secondo le norme stabilite dalla legge per il personale degli Enti pubblici, avuto riguardo alle analoghe norme per le assunzioni dello stesso personale nelle scuole statali.

Art. 4.

Ai professori che conseguono la stabilità a norma della presente legge sono estese le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 3 agosto 1957, n. 744, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento, emanata anche in futuro, relativa agli insegnanti contemplati dalla medesima legge.